



Gruppi Ricerca Ecologica
Ente del Terzo Settore

Memoria dell'Associazione Gruppi Ricerca Ecologica E.t.s., associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi recanti "Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione"

Premessa

L'Associazione G.R.E. E.t.s., impegnata sin dal 1978 nella tutela delle aree protette e nella conservazione della biodiversità, esprime apprezzamento per l'iniziativa legislativa volta a rafforzare la tutela degli equidi, condividendone le finalità generali di incremento del benessere animale e di contrasto a fenomeni di maltrattamento.

Le osservazioni che seguono sono formulate nella qualità di associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, quale ente esponenziale degli interessi diffusi alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, e sono pertanto orientate a verificare la coerenza delle proposte con il quadro costituzionale, unionale e nazionale di riferimento.

1. Il parametro costituzionale: tutela della biodiversità e degli ecosistemi

La revisione dell'articolo 9 della Costituzione ha elevato la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi a principio fondamentale della Repubblica.

Ne consegue che ogni intervento legislativo riguardante specie animali allevate deve essere valutato non soltanto sotto il profilo del benessere del singolo animale, ma anche in relazione agli effetti che esso produce sulla conservazione della biodiversità, sulla funzionalità degli ecosistemi e sulla gestione sostenibile del territorio.

In tale prospettiva, la disciplina degli equidi non può essere ricondotta esclusivamente alla categoria degli animali d'affezione, dovendo tenere conto delle molteplici funzioni ambientali, ecologiche e territoriali che tali animali continuano a svolgere.

2. Coerenza con il quadro normativo europeo

L'ordinamento unionale già dispone di un articolato sistema di tutela degli equidi.

Il Regolamento (UE) 2016/429 ("Animal Health Law") disciplina in maniera organica identificazione, registrazione, tracciabilità e controlli sanitari delle popolazioni equine, secondo un modello fondato sulla gestione del rischio e sulla responsabilizzazione degli operatori.

Parimenti, il Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica valorizza il pascolamento, il rispetto dell'etologia animale e le pratiche estensive quali strumenti funzionali alla sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi.

Ne deriva che l'obiettivo del legislatore dovrebbe essere quello di rafforzare l'effettività delle disposizioni vigenti piuttosto che introdurre una diversa qualificazione giuridica dell'animale, la cui idoneità a produrre maggiori livelli di tutela non appare adeguatamente dimostrata.





Gruppi Ricerca Ecologica
Ente del Terzo Settore

3. Benessere animale, One Health e One Welfare

La più recente evoluzione delle politiche europee e nazionali individua nell'approccio **One Health – One Welfare** il paradigma di riferimento per la tutela integrata della salute animale, della salute umana e dell'ambiente.

Secondo tale impostazione, il benessere degli equidi dipende dalla qualità della gestione, dall'adeguatezza delle condizioni di allevamento, dalle competenze dei detentori e dall'efficacia dei controlli veterinari, piuttosto che dalla classificazione giuridica dell'animale.

In tale quadro si inserisce il decreto legislativo 26 maggio 2001, n. 146, che già costituisce il riferimento generale per la protezione degli animali allevati, demandando alla valutazione tecnico-veterinaria la concreta verifica delle condizioni di benessere.

L'introduzione di prescrizioni legislative particolarmente dettagliate e uniformi rischia, invece, di ridurre gli spazi di adattamento alle differenti condizioni etologiche, ambientali e territoriali, senza un corrispondente incremento delle garanzie sostanziali.

4. Equidi, servizi ecosistemici e conservazione della biodiversità

Gli equidi svolgono, in numerosi contesti rurali, una funzione di interesse ambientale che trascende la dimensione economica dell'allevamento.

Il pascolamento estensivo contribuisce alla conservazione di habitat aperti, alla riduzione del carico di combustibile vegetale, al mantenimento del paesaggio rurale tradizionale, alla limitazione dei processi di abbandono delle aree interne e alla conservazione della diversità biologica.

Analogamente, l'ippotrazione nelle attività forestali e agricole costituisce una pratica a ridotto impatto ambientale, coerente con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione delle attività produttive.

Tali funzioni rappresentano veri e propri servizi ecosistemici, pienamente coerenti con la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 e con gli indirizzi perseguiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di tutela del capitale naturale.

Una disciplina che, anche indirettamente, riducesse la diffusione di tali pratiche dovrebbe pertanto essere preceduta da un'attenta valutazione dei relativi effetti ambientali.

5. Osservazioni sull'impianto delle proposte di legge

Le proposte in esame perseguono un obiettivo condivisibile, ma presentano alcuni profili che meritano approfondimento.

In particolare, la riclassificazione generalizzata degli equidi quali animali d'affezione appare suscettibile di determinare effetti sistemici sull'intero quadro normativo di settore, incidendo su discipline concernenti la gestione sanitaria, la conservazione delle razze, le attività agro-silvo-pastorali e la gestione del territorio, senza che tali conseguenze risultino adeguatamente valutate nella relazione illustrativa.





Gruppi Ricerca Ecologica
Ente del Terzo Settore

Parimenti, numerose disposizioni introducono prescrizioni tecnico-gestionali di carattere uniforme che rischiano di irrigidire la disciplina del benessere animale, sostituendo alla valutazione tecnico-scientifica criteri legislativi difficilmente adattabili alla pluralità delle situazioni concrete.

Appare pertanto preferibile un modello regolatorio fondato sulla definizione degli obiettivi di tutela e sull'aggiornamento delle linee guida tecnico-veterinarie, lasciando agli organi competenti la verifica della loro concreta applicazione.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte, l'Associazione ritiene che il rafforzamento della tutela degli equidi possa essere perseguito in modo maggiormente coerente con il quadro costituzionale e unionale attraverso:

- il potenziamento dell'applicazione della normativa vigente in materia di benessere animale;
- l'aggiornamento delle linee guida tecnico-veterinarie sulla gestione degli equidi sulla base delle più recenti evidenze scientifiche;
- il riconoscimento delle funzioni ambientali e dei servizi ecosistemici assicurati dagli equidi nella gestione sostenibile del territorio;
- la valorizzazione del contributo degli allevamenti estensivi alla conservazione della biodiversità e delle razze autoctone;
- una preventiva valutazione degli impatti ambientali, territoriali e sistematici delle modifiche legislative proposte.

Ritiene, infine, da evitare modifiche classificatorie che, pur ispirate a condivisibili finalità di protezione animale, potrebbero determinare effetti non pienamente coerenti con gli obiettivi di conservazione della biodiversità, di gestione sostenibile degli ecosistemi e di tutela del benessere degli equidi.

Roma, 1 luglio 2026

Il Presidente

Dott. Bartolo Corallo

